

**ALLEGATO A alla Dgr n. 434 del 31 marzo 2015****Modifiche all'allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 2499**

Il capitolo “*Graduazione degli ampliamenti consentiti*” di cui all’Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 2499 è sostituito dal seguente:

**Graduazione degli ampliamenti consentiti**

La determinazione dell’entità di aumento volumetrico e della superficie coperta prevista dalla L.R. n. 14/2009 si avvale del sistema di valutazione costituito dalle linee guida redatte ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 4/2007 e precedentemente illustrato. Tale sistema, sia per gli edifici a destinazione residenziale, sia per quelli a destinazione d’uso diversa, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, ottenibile mediante opportuna “pesatura” dei punteggi, compresi tra -1 e 5, conseguiti per ciascun criterio illustrato nelle schede di valutazione. Nella scala prestazionale utilizzata, il punteggio 0 rappresenta la prestazione minima accettabile definita dalla normativa vigente, o, nel caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresentata dalla pratica corrente, -1 rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente, mentre i punteggi positivi rappresentano progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino al punteggio 5 riferibile ad una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente.

Con riferimento alla descritta scala di valori, in coerenza con quanto già stabilito nelle linee guida finalizzate all’attribuzione delle citate agevolazioni regionali in materia, viene individuata in un punteggio pari a +1, complessivamente totalizzato, la soglia minima per poter considerare gli interventi proposti coerenti e meritevoli di essere promossi e incentivati e, pertanto, suscettibili di accedere alla possibilità di realizzare un ampliamento volumetrico o della superficie coperta nella ricostruzione dell’edificio demolito prevista dalla L.R. 8 luglio 2009, n. 14/2009.

La quantificazione di tali aumenti sarà graduata, come previsto dalla stessa legge regionale n. 14/2009, in funzione della qualità energetica ed ambientale dell’intervento, espressa dal punteggio conseguito; il calcolo sarà effettuato attraverso interpolazione lineare, considerando percentuali approssimate a numeri interi e partendo da un valore pari al 20% dell’ampliamento consentito nel caso in cui il punteggio complessivo corrisponda a 1 fino ad un massimo dell’80% di ampliamento (sia relativo al volume che alla superficie coperta) nel caso di punteggio uguale o superiore a 4.

Schema grafico delle modalità di calcolo della percentuale di ampliamento possibile in funzione dell’interpolazione dei punteggi conseguiti in applicazione dei criteri illustrati nelle schede di valutazione della L.R. 4/07.

Per $-1 \leq n^{\circ} < 1$	l’ampliamento consentito è pari a 0%;
per $1 \leq n^{\circ} \leq 4$	l’ampliamento è calcolato per interpolazione lineare utilizzando la seguente equazione $y=20x$
per $n^{\circ} > 4$	l’ampliamento consentito è pari a 80%